

Publicato il 09/09/2024

N. 16248/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08686/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8686 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- o in qualità di esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi, Daniele Berti, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Lucchesi in Roma, via Bormida 1;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Istituto -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Schneider, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

- del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 7 giugno 2024 di non ammissione della minore -OMISSIS- alla classe secondaria successiva ove esistente e formato nella sua materialità;
- della scheda di valutazione finale del 7 giugno 2024 ove la minore risulta aver riportato in tutte le materie una valutazione di “in via di prima acquisizione”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nella parte in fatto del ricorso i ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, rappresentano quanto segue: all'inizio del percorso scolastico nella **scuola** primaria la minore ha conseguito risultati eccellenti; negli anni della pandemia da Sars Cov – 2 la stessa ha mostrato l'insorgere di -OMISSIS-. Dette difficoltà si sono via via accentuate anche in ambito scolastico ove la bambina ha rifiutato ripetutamente di recarsi non riconoscendo detto ambiente come un luogo ove sentirsi adeguatamente protetta; nell'anno scolastico 2022/2023 la minore ha frequentato la classe quinta della **scuola** primaria e al termine dello stesso l'Istituto **Scuola** -OMISSIS- ha disposto la non ammissione della bambina al successivo grado di istruzione; nell'anno scolastico 2023/2024 l'alunna ha quindi rifrequentato la classe primaria – 5^a presso

l'Istituto resistente; all'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 la famiglia ha ritenuto di attivare un percorso di sostegno pomeridiano con una insegnante che potesse garantire alla bambina il mantenimento di livelli di apprendimento e conoscenza idonea a garantire la prosecuzione del percorso scolastico nonché un percorso psicoterapeutico con una specialista in terapia-OMISSIS- per la rielaborazione dei traumi.

2. Con provvedimento del 7 giugno 2024 l'Istituto scolastico ha deliberato un nuovo provvedimento di non ammissione della minore alla classe successiva con la seguente motivazione: *“I risultati raggiunti sono completamente insufficienti a causa delle continue assenze. Pertanto, non avendo raggiunto gli obiettivi prefissati non può essere ammessa alla classe successiva”*. Dal provvedimento risulta che il livello di apprendimento della minore è stato valutato *“in via di prima acquisizione”* in tutte le materie.

3. Con il presente ricorso i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di non ammissione nonché il verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 7 giugno 2024, deducendo le seguenti censure: *“Violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 2 e dell'art. 3 del D.lgs. n. 62/2017; Difetto di istruttoria e omessa e/o carente motivazione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 e 3 del menzionato D.lgs. n. 62/2017; Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione”*.

4. Con decreto presidenziale n. 3637 del 9 agosto 2024 questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare monocratica, non ravvisando i presupposti dell'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a. in considerazione del fatto che *“l'inizio del prossimo anno scolastico è stato fissato per il giorno 9.9.2024 e che la prima cc utile ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare è fissata per la data del 30.8.2024”*.

5. La parte resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo che lo stesso fosse deciso con sentenza in forma semplificata.

6. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 30 agosto 2024, rendendo edotte le parti della eventualità di una definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

7. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

L'art. 3 del d. lgs n. 62/2017 (rubricato "Ammissione alla classe successiva nella **scuola** primaria") così recita:

*"1. Le alunne e gli alunni della **scuola** primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di **scuola** secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Nel caso di specie, la motivazione posta alla base del giudizio di non ammissione impugnato risulta essere non adeguata alla luce dell'onere motivazionale specifico imposto dal citato art. 3, comma 3 del d. lgs n. 62/2017.

Come evidenziato da parte ricorrente, il provvedimento è stato adottato senza tener conto dell'età della bambina (anni 11), della circostanza che la stessa necessitava del sostegno di una psicologa (fatto noto alla **Scuola**, come si evince dal verbale del Consiglio di Classe del 7 giugno 2024) e della constatazione che la frequenza scolastica nella **scuola** primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione dal menzionato d. lgs. n. 62/2017.

Inoltre, il principio per cui nella **scuola** primaria la non ammissione alla classe successiva deve essere considerata una misura estrema, praticabile *“solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”* avrebbe dovuto indurre il Consiglio di Classe a valutare con particolare attenzione la circostanza che il provvedimento impugnato si pone in sequenza quale secondo provvedimento consecutivo di non ammissione alla classe successiva. In particolare, considerata la ritrosia manifestata dalla bambina a frequentare la **scuola**, il provvedimento di non ammissione avrebbe dovuto essere proceduto da una più accurata valutazione in ordine alle possibili conseguenze di una seconda **bocciatura** sul rapporto di fiducia della minore nei confronti dell'Istituzione scolastica.

Del resto, l'obbligo dell'Istituzione scolastica di accertare e rimuovere le cause che possano determinare – in modo episodico o endemico – situazioni di dispersione scolastica per effetto di prolungate assenze dalle lezioni è connaturato all'inquadramento costituzionale e, in particolare, alla disciplina di cui all'art. 34.

La Corte Costituzionale ha, infatti, osservato che *“statuendo che "la scuola è aperta a tutti", e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini. Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona. L'effettività dell'istruzione dell'obbligo è, nel*

*secondo comma, garantita dalla sua gratuità; quella dell'istruzione superiore è garantita anche a chi, capace e meritevole, sia privo di mezzi, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (terzo e quarto comma). In tali disposizioni, l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espresse prescrizioni idonee a garantire l'effettività del principio di cui al primo comma. Ciò però non significa che l'applicazione di questo possa incontrare limiti in ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è postulata in via generale come compito della Repubblica nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, secondo comma: sostenere ciò significherebbe sottacere il fatto evidente che l'inserimento nella **scuola** e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel "pieno sviluppo della persona umana" che tali disposizioni additano come meta da raggiungere"* (cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 1987, n. 215).

È, dunque, radicato nella Costituzione il principio che ha informato la disciplina trasfusa nel d.lgs. 62/2017, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per le alunne e gli alunni della **scuola** primaria. Pertanto, nella specie, la non ammissione della minore alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull'andamento scolastico critico, avrebbe dovuto indurre una valutazione più articolata, nel segno di una stretta collaborazione tra **scuola** e famiglia della minore, ed eventualmente condurre al giudizio di non ammissione attraverso una motivazione più pregnante, che desse conto dell'attività in concreto apprestata per risolvere una situazione di accertato e manifesto disagio, cui è necessario contrapporre ogni sforzo – se necessario, avvalendosi delle specifiche procedure previste dalla legge – al fine di tutelare la delicata formazione della giovane alunna.

8. Il ricorso va pertanto accolto, in ragione e nei limiti del difetto di motivazione sopra rilevato e, per l'effetto, va annullato l'impugnato provvedimento di non ammissione dell'alunna alla classe successiva, dato che lo stesso non offre sufficiente evidenza dell'indispensabilità di una ulteriore ripetizione dell'esperienza formativa nella classe quinta.

9. In termini di effetti conformativi, dalla presente decisione deriva l'obbligo per l'Istituto resistente di reinvestire con urgenza il competente Consiglio di Classe della valutazione in ordine all'ammissione dell'alunna alla classe successiva, in modo tale che il medesimo possa esprimersi in merito in tempi brevi, tenuto conto dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico.

10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di non ammissione impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF

Dalila Satullo, Referendario

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Arcuri

IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.